



## **Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino**

### **REGOLAMENTO**

#### **Articolo 1 - Adesione al coordinamento**

L'intenzione di aderire al Coordinamento deve essere comunicata al Comitato Direttivo tramite lettera del legale rappresentante dell'Ente locale interessato. Entro 30 giorni, il Comitato Direttivo si esprime con risposta scritta e tutta la documentazione necessaria all'istruttoria utile per l'adesione. Successivamente l'Ente locale richiedente deve:

1. approvare con deliberazione l'adesione al Coordinamento, dichiarando di condividere le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto ed impegnandosi ad aderire alla convenzione per la costituzione dell'Ufficio Intercomunale Pace;
2. depositare presso la Segreteria del Coordinamento copia autenticata della deliberazione esecutiva;
3. inviare alla segreteria una comunicazione indicante la persona di riferimento politico dell'Ente.

Dopo avere ottenuto formale ratifica della richiesta di adesione da parte dell'Assemblea nella sua prima seduta valida successiva alla presentazione della delibera di cui al punto 1, il nuovo Ente locale diventa membro effettivo del Coordinamento e ne acquista tutti i diritti e doveri di cui allo Statuto e al presente Regolamento.

#### **Articolo 2 - Partecipazione della Regione Piemonte**

Il Presidente del Consiglio e della Giunta della Regione Piemonte, o loro delegati ufficiali, possono partecipare alle sedute dell'Assemblea in qualità di osservatori con diritto di parola.

#### **Articolo 3 - Partecipazione delle associazioni**

I membri delle Associazioni, di cui all'art. 5 dello Statuto, possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola.

La richiesta di partecipazione deve essere inoltrata tramite lettera all'Ufficio di Presidenza che potrà confermare l'eventuale ammissione.

#### **Articolo 4 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è costituita validamente con convocazione epistolare, via fax o in via telematica, recante l'O.d.G., inviata almeno 10 giorni consecutivi prima e con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto della metà e la convocazione può essere fatta a mezzo telefono.

#### **Articolo 5 - Funzionamento dell'Assemblea**

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

La discussione è regolata dal Presidente, il quale:

- concede la parola ai partecipanti che ne hanno diritto e ne fanno richiesta;
- stabilisce, se lo ritiene opportuno per l'ordinato svolgimento della discussione, i tempi di ogni intervento;
- dichiara chiusa la discussione e l'Assemblea;
- mette in votazione i singoli punti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente può, sentito il parere dell'Assemblea, concedere la parola ad esperti od ospiti esterni per l'illustrazione di singoli temi o iniziative.

## **Articolo 6 - Deliberazioni dell'Assemblea**

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto per alzata di mano o, su richiesta di almeno un terzo degli aderenti presenti, a scrutinio segreto.

Gli Enti impossibilitati a partecipare ai lavori dell'Assemblea possono delegare un rappresentante di un altro Ente avente diritto di voto, mediante comunicazione scritta, a firma del legale rappresentante dell'Ente delegante.

Ciascun rappresentante degli Enti aventi diritto di voto può essere delegato da non più di un Ente aderente oltre a quello rappresentato.

## **Articolo 7 - Elezione del Presidente e del Comitato Direttivo**

### ***1) Assemblea Elettorale***

L'elezione del Presidente e del Comitato Direttivo avviene a scrutinio segreto nel corso dell'Assemblea elettorale da tenersi non oltre i 180 giorni successivi alla scadenza naturale o alla decadenza del Presidente o del Comitato Direttivo per sfiducia, dimissioni o decesso.

### ***2) Commissione di scrutinio***

L'Assemblea Elettorale viene convocata dal Presidente, mentre le operazioni elettorali vengono gestite da una apposita commissione formata da 3 membri.

### ***3) Candidature***

Le candidature devono essere presentate, entro l'ora di apertura dell'Assemblea Elettorale, al Presidente. Le candidature possono configurarsi come auto candidatura o come proposta di candidatura presentata dagli aderenti e dai partecipanti con diritto di parola, esprimendo un massimo di 3 candidati ciascuno. L'Assemblea Elettorale deve prevedere uno spazio per la presentazione delle candidature. Possono essere candidati soltanto i legali rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati ufficiali. Ogni Ente aderente non può esprimere più di un candidato.

E' possibile essere candidati sia alla carica di Presidente che alla carica di membro del Direttivo.

### ***4) Operazione di voto***

Saranno consegnate agli aventi diritto 2 schede: sulla prima saranno riportati i candidati alla presidenza, sulla seconda i candidati al Consiglio Direttivo. Ogni elettore potrà votare 1 nominativo per il Presidente ed un massimo di 3 nominativi per il Comitato Direttivo.

### ***5) Esito delle votazioni***

Al termine dello spoglio delle schede, il Presidente dell'Assemblea legge il risultato delle votazioni. Vengono dichiarati eletti:

- per la carica di Presidente il candidato che ha ottenuto più voti. A parità di voto si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
- Il candidato eletto dichiara di accettare l'incarico ed assume seduta stante la carica.
- per la carica a membri del Comitato Direttivo, i candidati che hanno ottenuto più voti fino a completare il numero di membri previsti dall'art. 10 dello Statuto. A parità di voto viene eletto il più anziano di età.

Nel caso di doppia elezione di 1 candidato alla carica di Presidente e di membro del Comitato Direttivo e/o nel caso di rinuncia immediata di alcuni eletti, i posti vacanti saranno surrogati seduta stante dai primi candidati esclusi.

#### **Articolo 8 - Integrazione e surroga dei membri del Comitato Direttivo**

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato Direttivo verificherà se il numero dei suoi membri corrisponde al numero previsto dall' art. 10 dello Statuto. In caso di un numero di membri inferiore a quello previsto, entro 180 giorni il Presidente provvederà ad indire un'Assemblea per l' elezione dei membri mancanti, secondo le modalità indicate dall'art. 7 del presente regolamento.

Durante l'anno, nel caso sia necessario surrogare membri del Comitato Direttivo (di cui all'art. 11 dello Statuto), si procederà nel seguente modo: il Presidente, avuta comunicazione delle dimissioni, del decesso o della dichiarazione di decadenza di uno o più membri del Comitato direttivo, provvede a convocare per la prima seduta del Comitato stesso il primo dei non eletti disponibile, tra coloro che si erano candidati nella precedente elezione. Verificata la disponibilità del candidato il Presidente dà comunicazione all'Assemblea dell'avvenuta surroga nella prima seduta della stessa. La graduatoria dei non eletti resta valida fino all'elezione successiva. Qualora non sia possibile procedere alla surroga, il Presidente convoca, entro 60 giorni, l'Assemblea per procedere alla elezione dei membri mancanti.

#### **Articolo 9 - Attività del Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte l' anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne facciano richiesta. Esso è convocato, in forma scritta, o per via telematica dal Presidente almeno 7 giorni consecutivi prima del giorno prescelto per la riunione. In casi di urgenza, tale termine può essere ridotto a 5 giorni consecutivi e la convocazione può essere fatta via fax, per via telematica o, eccezionalmente, a mezzo telefono. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide solo con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.

Il Comitato Direttivo può invitare alle sue riunioni come relatori, aderenti e partecipanti dell'Assemblea o esperti esterni. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

I membri del Comitato Direttivo non hanno diritto a compensi e sono rieleggibili solo se in possesso dei requisiti richiesti.

#### **Articolo 10 - Gruppi di Lavoro (G.d.L.)**

In base all'art. 12 dello Statuto, il Comitato Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea, può istituire dei Gruppi di Lavoro per aree di intervento relative a temi inerenti le finalità del Coordinamento. La funzione dei G.d.L. è propositiva e propulsiva nei confronti dell'attività del Coordinamento. I G.d.L. possono essere composti da membri di tutti gli enti pubblici e privati che hanno diritto ad aderire o partecipare al Coordinamento. Ogni G.d.L. avrà un responsabile, designato dal gruppo stesso, che terrà i contatti con gli organi del Coordinamento. I G.d.L. potranno avvalersi della collaborazione di esperti anche esterni al Coordinamento.

Il coordinatore del G.d.L. partecipa al direttivo senza diritto di voto.